



STUDIO FIORI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
E DEL LAVORO

CIRCOLARE INFORMATIVA SUL D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137

(c.d. DECRETO RISTORI)

PREMESSA	2
TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	2
1. Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA	2
2. Potenziamento di fondi relativi ai settori in difficoltà (artt. 2, 3, 5 e 6)	3
3. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa (art. 4)	4
4. Rimborso dei biglietti per gli spettacoli (art. 5)	4
5. Tax credit vacanze (art. 5)	4
6. Misure per il sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 7)	5
7. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affido d'azienda (art. 8)	5
8. Cancellazione della seconda rata IMU (art. 9)	5
9. Proroga del termine per la presentazione dei modelli 770 (art. 10)	6
TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	6
1. Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (art. 12)	6
2. Disposizioni in materia di licenziamento (art. 12)	7
3. Esonero contributivo per chi non richiede gli ammortizzatori sociali (art. 12)	8
4. Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione (art. 13) ..	9
5. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 15)	9
6. Indennità a favore dei lavoratori sportivi (art. 17)	11
TITOLO III – MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI	12
1. Smart working (art. 22)	12
2. Congedo indennizzato INPS (art. 22)	12
3. Aspettativa non retribuita in relazione ai figli con età tra 14 e 16 anni	13
LISTA DEI CODICI ATECO CHE DANNO DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI	13



STUDIO FIORI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
E DEL LAVORO

PREMESSA

Il decreto legge del 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28-10-2020) appronta una serie di misure per il supporto delle attività economiche maggiormente colpite dalle restrizioni del DPCM del 24 ottobre 2020, emanate per ridurre i contagi da Covid-19.

Di seguito una sintesi delle principali novità.

TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

1. Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA

Viene nuovamente disposto un indennizzo in favore di alcune categorie di operatori economici precisamente individuate dall'allegato 1 del decreto in analisi, analogo a quello previsto dai precedenti decreti emergenziali.

Soggetti beneficiari	<p><u>Il contributo è rivolto ai soggetti con partita IVA già attiva al 25 ottobre 2020, operanti, in via prevalente, nei settori contraddistinti da specifici codici Ateco (esposti nella tabella in allegato al decreto). Rimane escluso chi ha attivato la partita Iva a partire da tale data.</u></p> <p>Non sussiste più il precedente limite di ricavi o compensi di 5 milioni di euro.</p> <p><u>L'agevolazione spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore di due terzi rispetto a quello di aprile 2019 (si guarda alla data delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi). Per chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo è erogato indipendentemente dalla riduzione degli affari.</u></p>
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



STUDIO FIORI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
E DEL LAVORO

Modalità di richiesta e di erogazione	<p>Chi, nei mesi scorsi, ha già ottenuto l'agevolazione non ha bisogno di effettuare nuova istanza e si vedrà accreditata la somma spettante sullo stesso conto indicato in precedenza (direttamente dall'Agenzia delle entrate).</p> <p>Chi, invece, si ritrova a fare richiesta del contributo a fondo perduto per la prima volta dovrà presentare istanza all'Agenzia delle entrate tramite specifica procedura web.</p>
Entità del contributo	<p><u>L'indennizzo è variabile ed è determinato applicando a quanto percepito con l'analoga misura del mese di maggio un moltiplicatore che va, a seconda dell'attività economica svolta (codice Ateco), dal 100% al 400%.</u></p> <p>Lo stesso vale per chi fa istanza per la prima volta, si individua l'importo da sottoporre al moltiplicatore con gli stessi criteri della misura di maggio. <u>L'importo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per gli altri soggetti e non può comunque essere superiore a 150.000 euro</u></p>

2. Potenziamento di fondi relativi ai settori in difficoltà (artt. 2, 3, 5 e 6)

I fondi in questione riguardano, in particolare, i settori dello sport, della cultura, del turismo e dell'export; tra i più esposti ai provvedimenti anticontagio.

Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (art. 2)	<p>Il fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, amministrato dall'istituto per il credito sportivo è finalizzato all'erogazione di contributi in conto interessi sui prestiti per esigenze di liquidità del comparto (rifianziato con 5 milioni di euro per il 2020).</p> <p><u>Il fondo è rivolto quasi unicamente ai soggetti di natura dilettantistica (Asd e Ssd), enti morali e federazioni sportive.</u></p>
Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3)	<p><u>Il fondo è destinato alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e alle società sportive dilettantistiche (Ssd) che abbiano cessato o ridotto l'attività a fronte delle restrizioni di contrasto dell'epidemia da Covid-19 (dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020)</u></p>



STUDIO FIORI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
E DEL LAVORO

Fondi istituiti presso il Mibact relativi al sostegno degli operatori turistici e della cultura (art. 5):	<ul style="list-style-type: none">- <u>al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo</u> (per il 2020 è incrementato di 10 milioni di euro);- <u>al sostegno delle agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici</u> (per il 2020 è incrementato di 400 milioni di euro);- <u>alle emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali</u> (per il 2020 è incrementato di 50 milioni), il fondo si occupa di compensare le perdite derivanti dal rinvio e dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre.
Fondi di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali (art. 6)	<u>Rifinanziamento del "fondo 394" e del "fondo per la promozione integrata" ai fini della concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono prestiti a tassi agevolati a valere sul "fondo 394".</u>

3. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa (art. 4)

E' estesa dal 30 ottobre fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare (precedentemente disposta con il D.L. n. 18/2020). La misura interessa i debitori in difficoltà esposti al rischio di perdita della propria prima casa.

4. Rimborso dei biglietti per gli spettacoli (art. 5)

Si dispone l'applicazione delle norme sul rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, relativamente ai soli spettacoli dal vivo, dal 26 ottobre (data di entrata in vigore del DPCM 24 ottobre 2020) fino al 31 gennaio 2021.

5. Tax credit vacanze (art. 5)

L'utilizzabilità del bonus per pagare i servizi offerti, sul territorio nazionale, da imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B (DL n. 34/2020) viene prorogata fino al 30 giugno 2021, con possibilità di presentare la relativa domanda fino al 31 dicembre 2020.



STUDIO FIORI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
E DEL LAVORO

6. Misure per il sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 7)

E' prevista la concessione, con uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di ulteriori contributi a fondo perduto per le imprese che operano nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in condizioni di difficoltà per le restrizioni anti Covid-19.

L'individuazione dei requisiti e dei criteri per accedere all'indennizzo è demandata a un futuro decreto interministeriale.

7. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affido d'azienda (art. 8)

Con il decreto in esame viene nuovamente riproposto anche il credito di imposta per gli immobili commerciali.

Soggetti beneficiari	<u>Gli esercenti attività di impresa, arte o professione di specifici settori</u> (contraddistinti dai codici Ateco della tabella allegata al decreto). Non ci sono limiti relativi al volume di ricavi e compensi dell'anno d'imposta precedente. <u>Ai fini dell'agevolazione è necessario aver avuto un calo del fatturato nel mese preso a riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.</u>
Oggetto della misura	<u>Estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso commerciale e affitto d'azienda</u> , rispettivamente, pari al 60% e al 30%.

8. Cancellazione della seconda rata IMU (art. 9)

E' annullato il versamento della seconda rata IMU 2020 previsto per il 16 dicembre, in favore degli immobili e relative pertinenze presso cui sono svolte le attività economiche contraddistinte da specifici codici Ateco (indicati nella tabella allegata al decreto), a patto che il proprietario dell'immobile sia anche il titolare dell'attività esercitata nell'immobile.

Lo stesso non vale per i settori del turismo e dello spettacolo, in questo caso l'esenzione dall'IMU disposta dal decreto "Agosto" spetta anche per le attività non collegate agli specifici codici Ateco individuati dal decreto e non richiede la coincidenza tra proprietario immobile e titolare attività svolta nell'immobile.



STUDIO FIORI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
E DEL LAVORO

9. Proroga del termine per la presentazione dei modelli 770 (art. 10)

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative ai sostituti d'imposta mod. 770/2020 viene spostato dal 2 novembre 2020 al 10 dicembre 2020

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (art. 12)

Importanti novità sono previste anche in relazione alla cassa integrazione, il cui periodo è ulteriormente esteso.

Soggetti beneficiari	<p>1) <u>Il trattamento spetta ai datori di lavoro, rientranti nei settori interessati dalle restrizioni del DPCM del 24 ottobre, che abbiano sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19</u></p> <p>2) <u>Tutti i datori di lavoro a cui sia stata autorizzata la seconda tranches di 9 settimane previste dal decreto agosto</u> (una volta terminato il periodo in questione).</p>
Oggetto della misura	<p><u>Vengono riconosciute 6 settimane aggiuntive di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario per l'emergenza da Covid- 19, da collocare nel periodo tra il 16 novembre e il 31° gennaio 2021.</u></p> <p>I periodi di integrazione, richiesti e autorizzati in precedenza, suscettibili di sovrapporsi a periodi successivi al 15 novembre sono imputati al nuovo periodo di 6 settimane.</p>
Condizionalità ed entità del contributo	<p>I datori di lavoro che presentano domanda sono eventualmente tenuti a versare un contributo aggiuntivo (a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento in oggetto), la cui entità dipende dalla riduzione del fatturato aziendale del primo semestre 2020 rispetto a quello corrispondente del 2019.</p> <p>- Se non c'è stata riduzione il datore versa il 18% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.</p>



STUDIO FIORI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
E DEL LAVORO

	<p>- Se la riduzione è inferiore al 20% il datore di lavoro versa il 9%.</p> <p>- Se la riduzione è superiore al 20% la concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita.</p> <p><u>Non sono previsti oneri aggiuntivi anche per i datori di lavoro che abbiano avviato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per quelli appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020.</u></p>
Modalità e tempi di presentazione della domanda	<p><u>Il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione, assieme ad un'autocertificazione sulla sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. L'INPS autorizza i trattamenti e, sulla base dell'autocertificazione, individua l'eventuale aliquota del contributo aggiuntivo; in mancanza di autocertificazione si applica l'aliquota del 18%. Le domande di accesso devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.</u></p>
Pagamento diretto	<p>In caso di pagamento diretto delle prestazioni il datore di lavoro è tenuto a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione o, se posteriore, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.</p>

2. Disposizioni in materia di licenziamento (art. 12)

È disposta una nuova proroga del divieto di licenziamento.

Oggetto della misura	<p>Licenziamenti collettivi <u>Fino al 31 gennaio 2021:</u> - <u>non possono essere avviate procedure di licenziamento collettivo;</u> - rimangono sospese le procedure pendenti iniziate a partire dal 23 febbraio 2020.</p> <p>Licenziamenti individuali</p>
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



STUDIO FIORI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
E DEL LAVORO

	<p><u>Fino al 31 gennaio 2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- <u>il datore di lavoro non può recedere da un contratto per giustificato motivo oggettivo;</u>- rimangono sospese le procedure di licenziamento individuale tramite procedura presso l'ispettorato territoriale del lavoro.
Eccezioni al divieto di licenziamento	<ul style="list-style-type: none">- <u>Cambi di appalto</u> caratterizzati dalla riassunzione del personale a seguito del subentro di un nuovo appaltatore (per motivi di legge, legati a CCNL o a clausola di contratto di appalto);- <u>Licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa</u>, di messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività stessa (non costituiscono eccezione le cessazioni suscettibili di configurare un trasferimento di azienda o di un ramo di azienda);- <u>Licenziamenti che avvengono tramite adesione dei lavoratori ad accordi aziendali</u> (sottoscritti dai sindacati più rappresentativi) <u>di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;</u>- <u>Licenziamenti intimati in caso di fallimento</u>, solo quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Se l'esercizio provvisorio è disposto solo per un ramo d'azienda, il divieto vale solo per quest'ultimo.

3. Esonero contributivo per chi non richiede gli ammortizzatori sociali (art. 12)

Ai datori di lavoro privati che non fanno richiesta della cassa integrazione è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 4 settimane, da utilizzare entro il 31 gennaio 2021.

Il beneficio può essere goduto nel limite delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro che non hanno fruito delle 18 settimane del decreto agosto e che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, spettante a fronte del mancato ricorso all'ammortizzatore sociale, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere al nuovo periodo di 6 settimane.

Sono esclusi dalla possibilità di esonero i datori di lavoro del settore agricolo.



STUDIO FIORI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
E DEL LAVORO

4. Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione (art. 13)

Ai datori di lavoro è concesso ulteriore margine di tempo per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Soggetti beneficiari	<u>La sospensione interessa i datori di lavoro privati, con sede operativa in Italia, appartenenti ai settori interessanti dal DPCM del 24 ottobre 2020 e che svolgano, in via prevalente, specifiche attività (quelle contraddistinte dai Codici Ateco della tabella allegata al decreto).</u>
Oggetto della misura	<u>Sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, assieme ai premi per l'assicurazione obbligatoria di competenza del mese di novembre 2020 (in scadenza al 16 dicembre 2020).</u>
Modalità di pagamento alla scadenza della sospensione	<u>I pagamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di interessi o sanzioni, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o tramite rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (versamento della prima rata il 16 marzo 2021). Il mancato pagamento di due rate, non necessariamente consecutive, determina il venir meno della rateizzazione.</u>

5. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 15)

È nuovamente previsto un indennizzo pari a 1.000 euro per determinate categorie di lavoratori (vedi tabella seguente) nei settori del turismo e dello spettacolo.

Le varie indennità (previste per i diversi settori o categorie di lavoro) non concorrono alla formazione del reddito, non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il REM.

La domanda per le indennità previste va presentata all'INPS entro il 15 dicembre 2020, utilizzando il modello di domanda che sarà reso disponibile dal medesimo Istituto e secondo le modalità stabilite dallo stesso.

SOGGETTI BENEFICIARI	<u>I dipendenti stagionali e i lavoratori somministrati presso imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Ristori e che, nel medesimo periodo, abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate.</u>
Settore del turismo e degli stabilimenti termali	



STUDIO FIORI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

	<p>Questi non devono essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di indennità di disoccupazione NASpI alla data di entrata in vigore del decreto in esame.</p> <p><u>I dipendenti a tempo determinato</u> in possesso di tutti e tre i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- titolarità nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari almeno a 30 giorni;- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore predetto di durata complessiva pari al almeno 30 giorni;- assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Altri lavoratori	<p>- <u>I lavoratori intermittenti</u> che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto.</p> <p>- <u>I lavoratori autonomi</u>: 1) senza partita IVA; 2) non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (esclusi quindi professionisti ordinistici iscritti alle Casse di previdenza professionale); 3) titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto, di contratti autonomi occasionali; 4) senza un contratto attivo (all'entrata in vigore del decreto).</p> <p>Questi devono essere iscritti, alla data del 17 marzo 2020, alla Gestione separata, con accredito di almeno un contributo mensile nello stesso arco temporale;</p> <p>- <u>Gli incaricati alle vendite a domicilio</u> con un reddito un reddito annuo per l'anno 2019 superiore a 5.000 euro. Devono, inoltre, essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data dell'entrata in vigore del decreto e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p>



STUDIO FIORI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
E DEL LAVORO

	Nessuno di questi lavoratori, alla data di presentazione della domanda, deve essere titolare di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) o di pensione.
Altri settori	<p><u>Spetta anche agli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.</u></p> <p>Questi devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo;</p>
Settore dello spettacolo	<p><u>Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- con almeno 30 contributi giornalieri versati (al fondo) dal 1° gennaio 2019 all'entrata in vigore del decreto Ristori dai quali deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione;- con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 all'entrata in vigore del decreto e con un reddito derivante non superiore ai 35.000 euro.

6. Indennità a favore dei lavoratori sportivi (art. 17)

Il decreto in esame riproduce, per il **mese di novembre 2020**, la misura di sostegno economico già prevista dai precedenti decreti emergenziali, elevandone l'importo.

Soggetti beneficiari	<p><u>Il bonus spetta ai lavoratori dello sport che, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</u> In particolare, spetta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche.</p>
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



STUDIO FIORI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
E DEL LAVORO

Oggetto della misura	<p>Viene prevista l'erogazione (da parte della società Sport e Salute S.p.A.), per il mese di novembre 2020, di un'indennità pari a 800 euro (nel limite di 124 milioni di euro per l'anno 2020).</p> <p>Anche in questo caso il bonus non concorre alla formazione del reddito, quindi è esentasse.</p>
Presentazione della domanda	<p>Le domande devono essere presentate entro il <u>30 novembre 2020</u> tramite la piattaforma informatica resa disponibile dalla società Sport e Salute s.p.a., <u>mentre per coloro che abbiano già ricevuto le indennità dei mesi di marzo, aprile, maggio o giugno l'indennità per il mese di novembre 2020 viene erogata automaticamente</u> dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore istanza o accertamenti.</p>

TITOLO III – MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Il decreto legge n. 137/2020, attraverso una serie di modifiche ai precedenti decreti legge n. 104 e 126 del 2020, interviene anche sui temi dello smart working e del congedo per i genitori nei casi di quarantena dei figli o di sospensione dell'attività didattica in presenza.

1. Smart working (art. 22)

E' data al genitore, con figlio convivente di età fino a 16 anni, la facoltà di lavorare in smart working:

- in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza;
- in caso di quarantena disposta dall'ASL territorialmente competente a seguito di contatto avvenuto nel plesso scolastico e di strutture frequentate regolarmente per lezioni di musica, linguistiche e nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base in palestre, piscine e centri/circoli sportivi, sia pubblici che privati.

2. Congedo indennizzato INPS (art. 22)

Nel caso non sia possibile ricorrere allo *smart working* è riconosciuto, alternativamente a uno dei 2 genitori, un congedo indennizzato INPS:

- in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza;
- a fronte di quarantena del figlio minore di anni 14 disposta dall'ASL territorialmente competente a seguito di contatto avvenuto nel plesso scolastico.



STUDIO FIORI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
E DEL LAVORO

3. Aspettativa non retribuita in relazione ai figli con età tra 14 e 16 anni

Se la prestazione di lavoro non permette lo *smart working*, i genitori con figli di età compresa tra i 14 e 16 anni possono astenersi dal lavoro per un tempo pari alla quarantena o sospensione della didattica a distanza, mantenendo il posto di lavoro, ma senza avere diritto alla retribuzione o al congedo indennizzato INPS.

LISTA DEI CODICI ATECO CHE DANNO DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI

- 493210 - Trasporto con taxi
- 493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
- 493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte sistemi transito urbano o sub-urbano
- 551000 - Alberghi
- 552010 - Villaggi turistici
- 552020 - Ostelli della gioventù
- 552030 - Rifugi di montagna
- 552040 - Colonie marine e montane
- 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, residence
- 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- 561011 - Ristorazione con somministrazione
- 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 561030 - Gelaterie e pasticcerie
- 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 561042 - Ristorazione ambulante
- 561050 - Ristorazione su treni e navi
- 562100 - Catering per eventi, banqueting
- 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
- 591400 - Attività di proiezione cinematografica
- 749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
- 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
- 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
- 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio
- 799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 823000- Organizzazione di convegni e fiere
- 855209 - Altra formazione culturale
- 900101 - Attività nel campo della recitazione



STUDIO FIORI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

-
- 900109 - Altre rappresentazioni artistiche
 - 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
 - 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
 - 900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie
 - 900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
 - 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
 - 931110 - Gestione di stadi
 - 931120 - Gestione di piscine
 - 931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
 - 931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca
 - 931200 - Attività di club sportivi
 - 931300 - Gestione di palestre
 - 931910 - Enti e organizzazioni sportive promozione di eventi sportivi
 - 931999 - Altre attività sportive nca
 - 932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici
 - 932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili
 - 932930 - Sale giochi e biliardi
 - 932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
 - 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
 - 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca
 - 960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
 - 960420 - Stabilimenti termali
 - 960905 - Organizzazione di feste e cerimonie